



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Nuovo adempimento antiriciclaggio per i professionisti: PEC da comunicare all' Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014

Premessa

Entro il prossimo 31 ottobre 2014, i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007, ivi inclusi i revisori legali dei conti, dovranno comunicare all' Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati.

Brevemente si ricorda che sono interessati dall' adempimento in argomento tutti i soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio: si tratta, più nello specifico, dei **liberi professionisti abilitati ad operare in Italia**, anche per l' attività svolta all' estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio non si applicano, invece, ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

ANTIRICICLAGGIO: professionisti obbligati

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Revisori Legali

Società di Revisione
Consulenti del lavoro
Avvocati
Notai
Altri soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti
Altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi
Prestatori di servizi relativi a società e trust

OSSERVA

Con il provvedimento UIC 24.2.2006, Parte I, § 2.133 è stato altresì precisato, inoltre, che **le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia** nonché **agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero**, anche per l'attività ivi svolta.

Ratio normativa della nuovo adempimento

Tornando al nuovo adempimento richiesto ai predetti professionisti tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, si precisa che **la comunicazione dell'indirizzo PEC si rende necessaria ai fini dell'inserimento di informazione nel registro degli indirizzi elettronici**, di cui al punto 7 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, **che disciplina le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte**, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti, **mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata**. Più nello specifico, **l'adempimento in parola è richiesto nell'ambito del provvedimento** congiunto emanato in data 08 agosto 2014 dall'Agenzia delle Entrate e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (prot. 2014/105953), **avente ad oggetto le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari**, in attuazione del disposto di cui **all'art. 9, comma 1, lett. b) della L. n. 97 del 6 agosto 2013**.

Normativa

Art. 9 - Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. in vigore dal 4.9.2013

Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a

trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»

La disposizione in parola stabilisce, in buona sostanza, **le modalità e i termini relativi alle richieste di chiarimenti su specifiche operazioni con l'estero soggette al monitoraggio fiscale**, ai sensi dell'art. 2 del DL 167/90. In particolare, **tale disposizione prevede che l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI)** dell'Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di finanza **possano richiedere:**

- **agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria**, indicati all'art. 11, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007, **di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro**, sia che si tratti di un'operazione unica che di operazioni che appaiono tra di loro collegate, **eseguite per conto o a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche**, dagli enti commerciali e dalle società semplici e associazioni equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- **agli intermediari finanziari di cui all'art. 11 del DLgs. 231/2007, ai professionisti, ai revisori e gli altri soggetti** di cui agli artt. 12, 13 e 14 del DLgs. 231/2007, **di fornire l'identità dei titolari effettivi**, come definiti ai fini della normativa antiriciclaggio, **con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.**
-

OSSERVA

Il provvedimento in esame **ha precisato** altresì **che:**

- **le richieste avanzate nei confronti degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria**, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007, **sono effettuate utilizzando esclusivamente la procedura telematica già in uso per le indagini finanziarie**, ex art. 32, comma 3 del DPR 600/73;
- **le richieste inoltrate nei confronti degli altri soggetti destinatari del provvedimento**, tra i quali rientrano anche i dottori commercialisti, **sono effettuate mediante degli inviti ad esibire o trasmettere le informazioni**, ai sensi dell'art. 32, comma 1 n. 8-bis del DPR 600/73.

Relativamente al formato e al contenuto delle risposte, è previsto che **gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria rispondano utilizzando lo schema XML**; diversamente, invece, **gli altri soggetti destinatari del provvedimento**, diversi dagli intermediari finanziari, quali appunto i professionisti, **sono tenuti a rispondere alle richieste avanzate mediante un documento statico non modificabile** (ad esempio, i formati .pdf, .jpg, .gif o .tiff).

OSSERVA

Al riguardo si precisa che, **la validità della risposta sarà attestata, da parte dell'Agencia delle Entrate, con apposita comunicazione prodotta tramite PEC**, mentre **le risposte non accettate** dal sistema Agenzia di validazione **dovranno essere riprodotte in forma valida entro cinque giorni dal ricevimento del messaggio PEC**.

Modalità e termini per l'invio delle risposte

Circa **le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte**, invece, **il provvedimento** congiunto emanato in data 08 agosto 2014 dall'Agencia delle Entrate e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (**prot. 2014/105953**) **stabilisce che le stesse debbano essere effettuate mediante il sistema di posta elettronica certificata (PEC)** e, pertanto, **si rende necessario che entro il termine del 31 ottobre 2014, i soggetti destinatari delle richieste di informazioni comunichino all'Agencia delle Entrate il proprio indirizzo PEC**, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline.

E' espressamente prevista, inoltre, **sino alla data del 31 ottobre 2014** (termine ultimo per comunicare l'indirizzo PEC all'Amministrazione finanziaria), **una procedura di invio dei dati alternativa a quella telematica**: infatti, fino a tale data, **le richieste e le relative risposte effettuate da parte dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 11, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007** (professionisti e revisori legali), **devono essere effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza della comunicazione**.

Infine, **rispetto ai termini per procedere a rispondere alle richieste ricevute**, si prevede che:

- **per le richieste relative alle operazioni superiori ai 15.000 euro, gli intermediari finanziari abbiano a disposizione 30 giorni di tempo**, prorogabili di ulteriori venti giorni, per giustificati motivi;
- **per le richieste inerenti ai dati identificativi del titolare effettivo, si abbiano a disposizione soltanto 15 giorni di tempo per inoltrare la risposta**.

OSSERVA

Riassumendo, quindi, per effetto di quanto appena esposto, **l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC trova la propria ratio nella necessità di utilizzare il sistema PEC sia per le richieste di informazioni che per le risposte, fatto salvo il periodo transitorio, nel corso del quale le richieste potranno essere trasmesse in formato cartaceo**, purché siano adottate misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti